

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA – DOLCE'

Sede Principale Sant'Ambrogio di Valpolicella Piazza Vittorio Emanuele n. 4
Tel. 045/6832600 – fax 045/6832649
Delegazione di Dolce' Via Trento 682

LA SICUREZZA DEI BAMBINI

PROTEGGERE I PIÙ PICCOLI: UN DOVERE IRRINUNCIABILE

I bambini, a bordo di un veicolo, sono i passeggeri più **vulnerabili**; in caso di incidente subiscono lesioni proporzionalmente più gravi degli adulti.

Malgrado ciò sia facilmente intuibile, **non è raro** veder circolare veicoli sui quali i bambini vengono trasportati senza fare uso di alcun sistema di ritenuta, addirittura tenuti in braccio dagli adulti o liberamente seduti nei posti anteriori.

La **pericolosità** di queste situazioni viene spesso sottovalutata anche da genitori che, in molte altre circostanze, sono soliti adottare ogni tipo di precauzioni per salvaguardare la sicurezza dei figli.

I dispositivi di ritenuta per bimbi sono fondamentali durante gli spostamenti in auto, in quanto possono **salvare** i nostri bambini in caso di incidente e evitare molti traumi.

Gli incidenti stradali **non sono prevedibili**; il fatto di circolare in paese o per una breve percorrenza, per esempio, non costituiscono di per sé una condizione di sicurezza.

In caso di incidenti o manovre brusche sono proprio le persone più piccole e **indifese** a correre il rischio più grande: mentre un adulto, in generale, riesce a rimanere seduto sul sedile, per i bambini a volte anche una frenata brusca può comportare la caduta o l'urto contro sedili o vetri.

COSA PREVEDE LA LEGGE

Il Decreto Legislativo n.150 del 13 marzo 2006, in vigore dal 14 aprile 2006, ha modificato **l'art 172 del Codice della Strada** in base ad una direttiva comunitaria.

In sintesi, la normativa attuale prevede che i lattanti o **bambini fino a 1,50 mt. di altezza** che viaggiano su autovetture o autocarri di qualsiasi portata devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta.

I sistemi di ritenuta (seggiolini o adattatori) devono essere **omologati** per il peso corrispondente a quello del bambino trasportato e devono essere montati nei modi e posizioni indicati nelle relative istruzioni.

Al raggiungimento dell'altezza di 1,50 mt. o del peso limite di omologazione dei dispositivi di ritenuta (Kg. 36), i bambini saranno considerati alla stregua degli adulti e dovranno indossare le normali cinture di sicurezza come questi ultimi.

Importante : E' vietato trasportare bambini su seggiolini di sicurezza rivolti all'indietro montati su sedili anteriori protetti da **airbag** frontale quando non sia possibile disattivare tale sistema di protezione.

SEGGIOLINI E ADATTATORI

I dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento dell'altezza di 1,50 mt. o di 36 chili di peso.

Fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, fissati ai sedili dell'auto per mezzo delle normali cinture di sicurezza; **oltre questo peso** si possono utilizzare anche gli adattatori, cioè dei piccoli sedili che, rialzando la seduta del bambino, permettono l'uso delle normali cinture di sicurezza.

Il seggiolino o l'adattatore devono essere omologati. Secondo le nuove normative europee i dispositivi di ritenuta sono **suddivisi in 5 gruppi**, ripartiti in base alle fasce di peso dei bambini, e riportano sul contrassegno le sigle ECE R44-02 oppure ECE R44-03.

LE SANZIONI

Chiunque non faccia uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto ad una **sanzione amministrativa da 74,00 euro** a 299,00 euro e alla **decurtazione di 5 punti dalla patente** del guidatore.

Se sul veicolo è invece presente un genitore o un adulto che esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione viene applicata a lui e nessun punto viene tolto al conducente.

Qualora il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima sanzione consegue anche la **sospensione della patente** da quindici giorni a due mesi.

Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento e' soggetto alla sanzione amministrativa da 37,00 euro a 150,00 euro.